

**OGGETTO: Agevolazioni contributive alle aziende.
Novità per l'anno 2008.**

Le leggi 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo Welfare), tre le altre disposizioni, hanno introdotto elementi di novità al quadro della normativa in materia di incentivi alle aziende. Con il presente messaggio, si illustrano quelli di principale rilievo e di più immediato impatto.

1. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

L'articolo 2, c. 525 della legge finanziaria 2008 ha prorogato - al 31/12/2008 - la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

Per il finanziamento delle agevolazioni contributive in caso d'assunzione, la legge ha altresì previsto la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni di euro.

Per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori di lavoro - in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della disposizione sopra descritta - utilizzeranno i previsti codici (P5 - P6 - P7), secondo le modalità già note.

2. Incentivi connessi all'assunzione di soggetti disabili (legge n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni).

L'art. 1, c. 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (*Norme di attuazione del Protocollo Welfare*) ha apportato rilevanti modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*).

In particolare, l'art. 13 - che, come noto, reca disposizioni in materia di incentivi per l'assunzione - nel testo novellato, stabilisce che *le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione*, fissato in misura percentuale - variabile in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile - **del costo salariale**.

Non è più prevista, quindi, la concessione della *fiscalizzazione*, totale o percentuale, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle assunzioni dei lavoratori disabili.

Sulla materia si fa riserva di successive e più dettagliate istruzioni.

3. Riduzione contributiva in favore delle aziende edili.

L'articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007 - modificando l'originario testo del DL n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 - ha reso stabile - a decorrere dall'anno 2008 - la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 della citata legge n. 341/1995.

La nuova previsione legislativa prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, il governo verifichi la possibilità di confermare ovvero di rideterminare (con DM da emanarsi entro il 31 luglio) la misura della riduzione contributiva.

La legge introduce, altresì, un meccanismo automatico di applicazione dell'aliquota dell'anno precedente che opera – in assenza di DM - decorsi 30 giorni dal 31 luglio, sino all'adozione del previsto decreto, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione alla misura effettivamente accordata.

L'aliquota rimane confermata anche nell'ipotesi in cui non si pervenga all'adozione del decreto, entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento.

Considerata l'assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva del nuovo dettato normativo e atteso che il beneficio in argomento ha prodotto effetti sino al 31/12/2006 (1), la riduzione in parola potrà riguardare i contributi relativi all'anno 2008 e seguenti.

Sull'argomento, tuttavia, si fa riserva di maggiori e più puntuali precisazioni.

4. Sgravo contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.

L'art. 1, c. 172, della legge finanziaria 2008 ha previsto la proroga per l'anno in corso delle agevolazioni fiscali e contributive disposte in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (2), fissandone – peraltro - la nuova misura nell'80 per cento della contribuzione complessivamente dovuta.

Mentre si rinvia, per quanto attiene agli aspetti più squisitamente normativi, a quanto già illustrato con le precedenti disposizioni di prassi, con riferimento alle imprese che operano con il sistema DM10, si confermano per tutto l'anno in corso le modalità operative già illustrate nella circolare n. 18 del 30 gennaio 2004 (codice quadro "D" del DM10 "R830")

Come più volte precisato, lo sgravo in trattazione trova applicazione anche nei confronti dei pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958.

Con riferimento a questi ultimi, la riduzione contributiva in argomento é operata direttamente dall'Istituto, previa liquidazione, nella misura del 20%, della contribuzione da versare per il corrente anno. Al riguardo si rinvia a quanto precisato al punto 2 della circolare n. 28 del 7 marzo 2008.

5. Sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

L'art. 2, c. 221, della legge finanziaria 2008 ha disposto la proroga per l'anno in corso dei benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (3).

Ai sensi dell'articolo 88 del Trattato CE, tuttavia, l'operatività dell'agevolazione rimane subordinata

all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea, chiamata a valutarne la compatibilità con il mercato comune.

Sulla materia saranno fornite disposizioni operative una volta intervenuto il necessario provvedimento autorizzativo.

(1) Si veda l'articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002.

(2) La prima disposizione che ha previsto l'estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 30/1998 alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, è stata l'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(3) L'art. 34-sexies della legge 9 marzo 2006, n. 80, citato dal legislatore stesso, ha disposto lo sgravio nella misura del 50%, autorizzando la spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno (si veda, da ultimo, il messaggio n. 4346/2008).